

VERBALE D'INTESA

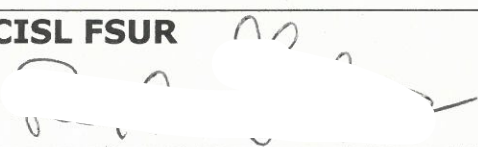
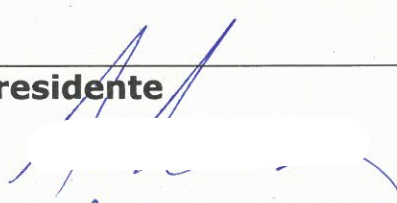
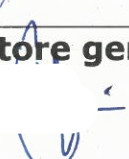
BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE PER L'ANNO 2025 A FAVORE DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO DISCIPLINATO CON IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA

Il giorno 22 gennaio 2026 si è svolto l'incontro tra le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale dell'Inail disciplinato con il Contratto collettivo nazionale lavoro del comparto Istruzione e Ricerca e la Delegazione di parte pubblica per definire, per l'anno 2025, i criteri generali e la ripartizione delle somme disponibili per la concessione dei benefici socioassistenziali a favore del medesimo personale.

Al riguardo, le parti concordano di attribuire i suddetti benefici secondo i criteri e le modalità specificate nell'allegato disciplinare che forma parte integrante del presente verbale.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

LA DELEGAZIONE

CISL FSUR 	Il Presidente 
Federazione UIL SCUOLA RUA 	Il Direttore generale 
Federazione GILDA UNAMS <i>(vd. note e verbale)</i> A U FIRMATO	

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI SOCIOASSISTENZIALI AL
PERSONALE DELL'ISTITUTO CON CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORO DEL
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
ANNO 2025

BENEFICI E RISORSE FINANZIARIE

Per l'anno 2025, le risorse disponibili per il finanziamento dei benefici socioassistenziali del personale con contratto Istruzione e Ricerca ammontano complessivamente a € **751.976,59** e sono ripartite secondo il seguente piano di utilizzo.

BENEFICI		NUM.	VALORI UNITARI	TOTALE PARZIALE	STANZIAMENTI
POLIZZA SANITARIA					372.007,65
BORSE DI STUDIO	- Scuole secondarie di I grado	30	200,00	6.000,00	26.000,00
	- Scuole secondarie di II grado	40	250,00	10.000,00	
	- Università/Istituzioni di alta cultura	25	400,00	10.000,00	
CONTRIBUTO UNICO ALLO STUDIO	- Asilo Nido		1.150,00		223.000,00
	- Scuole dell'infanzia		900,00		
	- Scuole primarie		500,00		
	- Scuole secondarie di I grado		500,00		
	- Scuole secondarie di II grado		500,00		
	- Università/Istituzioni di alta cultura		1.350,00		
SUSSIDI					10.000,00
ASSISTENZA SANITARIA					120.968,94
TOTALE GENERALE					751.976,59

I benefici socioassistenziali, fatta eccezione per la polizza sanitaria e le borse di studio, sono concessi nei limiti degli specifici stanziamenti. Qualora, quest'ultimi si rivelassero insufficienti a soddisfare le richieste, si procede al proporzionamento dei benefici spettanti.

Le eventuali somme che residuassero dal pagamento dei predetti benefici sono destinate, al consolidamento dei dati di bilancio consuntivo per l'anno 2025, a incrementare gli stanziamenti suindicati nel piano di utilizzo, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa a livello nazionale.

I SOGGETTI DEI BENEFICI SOCIOASSISTENZIALI

Il presente disciplinare prevede tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.

- Il titolare del diritto è il dipendente dell'Istituto appartenente al comparto istruzione e ricerca che nel corso dell'anno 2025 risulti nei ruoli dell'Istituto, con contratto a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, per un periodo non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dallo specifico disciplinare della Polizza sanitaria. Detto limite temporale non si applica in caso di decesso avvenuto nel corso del medesimo anno 2025. Relativamente all'assistenza sanitaria e ai sussidi, si precisa che il dipendente deve, inoltre, essere nei ruoli dell'Inail al momento in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato origine alla richiesta del beneficio. Si precisa che non è titolare del diritto il dipendente comandato da altre amministrazioni.
- Il beneficiario è il destinatario del beneficio socioassistenziale e può coincidere con il titolare del diritto (come, ad esempio, nel caso in cui il titolare del diritto richieda per sé il contributo per l'assistenza sanitaria). Fatte salve le diverse fattispecie indicate nel presente disciplinare, sono destinatari dei benefici socioassistenziali anche i seguenti familiari fiscalmente a carico del dipendente:
 - il coniuge del titolare del diritto;
 - il figlio, l'orfano del titolare del diritto e l'orfano dell'altro genitore non titolare del diritto, di età non superiore ai 26 anni (ovvero nato a partire dal 1° gennaio 1999), ivi compreso il figlio in affidamento preadottivo disposto con sentenza del Giudice dei minori, ovvero in affidamento temporaneo con riferimento a minori provenienti da situazioni familiari precarie (carcerati, tossico dipendenti o famiglie disagiate) disposti con pronuncia del tribunale dei minori.
- Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda per ottenere il beneficio socioassistenziale, è individuato tra i seguenti soggetti:
 - il titolare del diritto;
 - il coniuge del titolare, in caso di decesso del titolare;
 - il figlio maggiorenne del titolare, in caso di decesso del titolare;
 - l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale, limitatamente per i benefici socioassistenziali destinati al proprio figlio;
 - il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto.

Nel caso in cui i genitori siano entrambi dipendenti dell'Istituto, i benefici destinati ai propri figli possono essere richiesti da un solo genitore che dovrà attestare il consenso dell'altro genitore nell'apposita dichiarazione, indicandone il nominativo. Il predetto consenso è obbligatorio ai fini dell'erogazione dei benefici.

ATTESTAZIONE ISEE

Per l'assistenza sanitaria, per il contributo unico allo studio e per i sussidi il richiedente deve allegare alla domanda l'ISEE "ordinario" relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.

Nel caso in cui i benefici siano richiesti per i figli minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni, è necessario presentare l'ISEE "minorenni".

Per gli studenti universitari, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo nella graduatoria delle borse di studio, è richiesta la presentazione dell'ISEE "università".

È escluso dalla presentazione dell'ISEE il personale dipendente frontaliero (italiani residenti all'estero) fatta eccezione per la concessione delle borse di studio per gli studenti universitari. In questo caso va presentato "l'ISEE università parificato".

I BENEFICI IN DETTAGLIO

➤ **Polizza Sanitaria**

Per l'anno 2025, il costo pro capite del premio della polizza sanitaria è pari a € 366,51 per un costo complessivo stimato in **€ 372.007,65**.

➤ **Borse di Studio**

Per l'anno scolastico/accademico 2024/2025 sono messe a disposizione 95 borse di studio complessive da bandire per i seguenti percorsi di istruzione:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - scuole secondarie di primo grado | € 200,00 x 30 borse di studio |
| - scuole secondarie di secondo grado | € 250,00 x 40 borse di studio |
| - università o istituzioni di alta cultura | € 400,00 x 25 borse di studio |

Criteri generali per la partecipazione ai bandi per le borse di studio

✓ Il richiedente deve:

- allegare il modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo utile alla graduatoria di merito. In caso di mancata allegazione dell'ISEE ovvero quest'ultimo presenti un valore superiore a 50.000,00 euro non è attribuito alcun punteggio aggiuntivo;
- non fruire di altri analoghi benefici con riferimento anche a eventuali borse di studio erogate all'altro genitore dal proprio datore di lavoro.

✓ I figli dei dipendenti che concorrono alla borsa di studio devono:

- essere fiscalmente a carico del dipendente richiedente il beneficio nel corso dell'anno 2025;
- avere un'età non superiore ai 26 anni (ossia nati a partire dal 1° gennaio 1999). Sono esclusi dalle borse di studio gli studenti che, nell'anno di riferimento, risultino ripetenti o fuori corso.

Ulteriori criteri per la partecipazione ai bandi per le borse di studio

✓ per le scuole secondarie di primo grado:

- la frequenza di un istituto scolastico pubblico italiano o straniero. In caso di frequenza di istituto pubblico straniero devono ricorrere anche i seguenti requisiti:
 - l'istituzione deve risultare riconosciuta dallo Stato italiano;
 - la valutazione conseguita deve essere riconducibile al sistema di votazione scolastico italiano;
- aver riportato una votazione media non inferiore a 8/10 (per i primi due anni) ovvero una votazione all'esame finale non inferiore a 9/10 (per il terzo anno). A tali fini viene fatto riferimento alla media aritmetica dei voti, espressi in termini numerici, ottenuti nelle singole materie. Sono, pertanto, escluse dalla media, le valutazioni relative all'insegnamento della religione cattolica (IRC) e delle attività didattiche alternative all'IRC mentre la valutazione della condotta concorre alla formazione della media dei voti in quanto espressa in decimi;

✓ per le scuole secondarie di secondo grado:

- la frequenza di un istituto scolastico pubblico italiano o straniero. In caso di frequenza di istituto pubblico straniero devono ricorrere anche i seguenti requisiti:
 - l'istituzione deve risultare riconosciuta dallo Stato italiano;
 - la valutazione conseguita deve essere riconducibile al sistema di votazione scolastico italiano;
- la frequenza di un anno della scuola secondaria di secondo grado all'estero (come disciplinato dalla nota del MIUR Prot. 843 del 10 aprile 2013 "Linee di Indirizzo sulla Mobilità Studentesca Internazionale Individuale") purché i voti siano inequivocabilmente riconducibili a quelli della scuola italiana. Nel caso in cui lo studente frequenti la scuola secondaria di secondo grado e contestualmente un corso accademico (es: Conservatorio di musica) è possibile concorrere esclusivamente per la borsa di studio relativa alla scuola secondaria di secondo grado; Inoltre, qualora lo studente frequenti due anni in uno, sarà ammesso a partecipare solo per la classe superiore.
- aver riportato una votazione media non inferiore a 7/10 (per i primi quattro anni) ovvero una votazione all'esame finale non inferiore a 80/100 (per il quinto anno). A tali fini viene fatto riferimento alla media aritmetica dei voti, espressi in termini numerici, ottenuti nelle singole materie. Sono, pertanto, escluse dalla media, le valutazioni relative all'insegnamento della religione cattolica (IRC) e delle attività didattiche alternative all'IRC mentre la valutazione della condotta concorre alla formazione della media dei voti in quanto espressa in decimi;

✓ per l'università:

- la frequenza di un'università pubblica ovvero, per coloro che hanno già conseguito il diploma della scuola secondaria di secondo grado, la frequenza di un'istituzione di alta cultura pubblica abilitata a rilasciare i titoli accademici AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica). Sono esclusi i corsi

pre-accademici, le università private, le università online e gli esami sostenuti nell'ambito della partecipazione al programma "Erasmus";

- la frequenza di un'università straniera, esclusivamente qualora ricorrano i seguenti requisiti:
 - l'istituzione sia pubblica;
 - l'istituzione risulti riconosciuta dallo Stato italiano;
 - la valutazione conseguita sia riconducibile al sistema di votazione scolastico o universitario italiano;
- aver riportato almeno una votazione media non inferiore 26/30, con il superamento dell'80% dei crediti previsti per l'anno accademico. A tali fini viene presa in considerazione la media dei voti, espressi in trentesimi, di tutti gli esami sostenuti durante le sessioni di esame dell'anno accademico 2024/2025, anche se pertinenti al piano di studi di un anno diverso, ponderata con i relativi crediti previsti per ogni facoltà. Al solo fine del computo dei crediti vanno conteggiati anche gli esami in cui non figura una votazione espressa in trentesimi (es.: idoneo, ecc.);
- non essere in possesso di altro diploma di laurea o titolo accademico dello stesso livello. Ne consegue che per uno studente che abbia già conseguito la laurea di primo livello (triennale) la domanda per la borsa di studio può essere presentata esclusivamente per la laurea magistrale (biennale) o per gli anni successivi al terzo del nuovo corso di studi se si tratta di laurea a ciclo unico;
- sono altresì esclusi gli studenti che durante l'anno di riferimento del bando effettuano solo la prova finale.

Graduatorie

Le graduatorie sono formate in base al punteggio attribuito alla media dei voti conseguiti indicata nel precedente punto.

Il punteggio di merito è inoltre incrementato, in relazione all'indicatore ISEE del nucleo familiare in corso di validità alla data di presentazione della domanda, fino a un massimo di 1,50 punti, come di seguito rappresentato.

ISEE fino a 30.000 euro	punti 1,50
ISEE superiore a 30.000 euro e fino a 40.000 euro.....	punti 1,00
ISEE superiore a 40.000 euro e fino a 50.000 euro.....	punti 0,50
ISEE superiore a 50.000 o mancata presentazione	punti 0,00

L'assegnazione delle borse di studio è effettuata sulla base dell'ordine delle graduatorie entro il numero di borse di studio bandite per ciascun percorso di istruzione.

A parità di punteggio, la preferenza è determinata nell'ordine, dalla frequenza della classe o dell'anno accademico superiore e dalla minore età.

➤ **Contributo unico allo studio**

Il contributo unico allo studio è concesso per ciascun figlio, nelle misure economiche massime sottoelencate, per la frequentazione di:

- Asili nido	1.150,00	} e, comunque, nel limite della spesa effettivamente sostenuta se inferiore.
- Scuole dell'infanzia	900,00	
- Scuole primarie	500,00	
- Scuole secondarie di primo grado	500,00	
- Scuole secondarie di secondo grado	500,00	
- Università o Master post-universitari	1.350,00	

Criteri generali per accedere al contributo unico allo studio

✓ I richiedenti devono:

- allegare il modello ISEE del nucleo familiare in corso di validità al momento della presentazione della domanda, ai fini dell'individuazione della percentuale di contributo spettante. In caso di mancata allegazione dell'ISEE, ovvero quest'ultimo presenti un valore superiore a 60.000,00 euro, verrà attribuito un contributo pari al 30% della misura economica prevista;
- non fruire di altri analoghi contributi, fatto salvo quanto previsto per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia.

✓ I figli dei dipendenti per i quali viene richiesto il contributo devono:

- avere un'età non superiore ai 26 anni (ossia nati a partire dal 01/01/1999).
- essere fiscalmente a carico del dipendente richiedente il contributo nel corso dell'anno 2025.

Ulteriori requisiti per accedere al contributo unico allo studio:

✓ per gli asili nido e per la scuola dell'infanzia:

- la frequenza di un asilo nido o una scuola dell'infanzia pubblica o privata;
- allegare la documentazione comprovante la spesa sostenuta per l'anno solare di riferimento. Le ricevute di spesa, pertanto, devono fare riferimento al solo periodo gennaio-dicembre 2025. Nel caso in cui la documentazione si riferisca a più anni scolastici, ad es.: 2024/2025 e 2025/2026, il contributo è riconosciuto, pro quota, per i soli periodi riferiti all'anno 2025;
- è prevista la possibilità di accedere al contributo anche qualora il dipendente o l'altro genitore sia destinatario di analoghi benefici (come, ad esempio: il c.d. "bonus nido" erogato dall'Inps ai sensi dell'art. 1, c. 355, della legge n. 232/2016, il bonus per la scuola materna da parte dei comuni che aderiscono a tale iniziativa, rimborsi erogati allo stesso titolo da altri datori di lavoro, ecc.), ma per la sola differenza residuale tra la spesa sostenuta e le somme già percepite per gli analoghi benefici ed entro il limite massimo di 1.150 euro;

✓ per le scuole primarie e secondarie di primo grado:

- la frequenza nell'anno scolastico 2025/2026 di un istituto scolastico pubblico italiano o straniero riconosciuto dallo Stato italiano;

✓ per le scuole secondarie di secondo grado:

- la frequenza nell'anno scolastico 2025/2026 di uno dei seguenti istituti scolastici pubblici italiani o stranieri riconosciuti dallo Stato italiano:
 - liceo, istituto tecnico, istituto professionale, e della scuola secondaria di secondo grado all'estero, per un periodo massimo di un anno, come disciplinato dalla nota del MIUR Prot. 843 del 10 aprile 2013 "Linee di Indirizzo sulla Mobilità Studentesca Internazionale Individuale");
 - istituti tecnici superiori (ITS) post-diploma per i quali è prevista una retta annuale;
 - corsi di formazione professionali gestiti dalle Regioni, rivolti a coloro che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione (scuola secondaria di primo grado), purché prevedano un costo d'iscrizione e una durata di almeno un biennio;
 - nel caso in cui lo studente frequenti la scuola secondaria di secondo grado e contestualmente un corso accademico (es: Conservatorio di musica) è possibile riconoscere esclusivamente il contributo relativo alla scuola secondaria di secondo grado;
 - sono esclusi i corsi di formazione post-scolastica che rilascino attestati di qualifica professionale (es: Accademie di moda o Accademia europea scuola interpreti) e i corsi di formazione erogati con piattaforme on-line, con particolare riferimento ai cd. "centri di preparazione";

✓ per l'università e master post-universitari:

- la frequenza nell'anno accademico 2025/2026 di un'università pubblica italiana o straniera riconosciuta dallo stato italiano, con l'esclusione della partecipazione al programma "Erasmus";
- la frequenza di Istituzioni di alta cultura abilitati a rilasciare i titoli accademici AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica) limitatamente a coloro che hanno già conseguito il diploma della scuola secondaria di secondo grado, con esclusione dei corsi preaccademici;
- la frequenza di master post-universitari, erogati da un'università pubblica italiana o straniera riconosciuta dallo stato italiano, fino al compimento dei 30 anni di età (ovvero nati a partire dall' 01/01/1995);
- sono ammessi al contributo coloro che, in attesa di sostenere l'esame di laurea triennale, hanno presentato domanda di preiscrizione al corso per il conseguimento della laurea magistrale. Viceversa, il contributo non è concesso a coloro che hanno sostenuto il pagamento della sola tassa dovuta per sostenere il diploma di laurea.

Pagamento del contributo unico allo studio:

Il contributo unico è corrisposto in un'unica soluzione. Tale modalità di erogazione consente di utilizzare, nel limite dell'accantonamento complessivo, le risorse indipendentemente dall'ordine di studio. Fermo restando il limite massimo, per l'asilo nido e la scuola dell'infanzia il contributo è calcolato applicando, alla spesa sostenuta, la percentuale corrispondente al valore dell'ISEE presentato. Per gli altri

percorsi d'istruzione gli importi massimi previsti sono proporzionati in relazione al valore dell'ISEE secondo le percentuali sottoindicate.

ISEE fino a 35.000 euro	100% di importo spettante
ISEE superiore a 35.000 euro e fino a 40.000 euro.....	80% di importo spettante
ISEE superiore a 40.000 euro e fino a 50.000 euro.....	65% di importo spettante
ISEE superiore a 50.000 euro e fino a 60.000 euro.....	45% di importo spettante
ISEE superiore a 60.000 o mancata presentazione	30% di importo spettante

➤ **Sussidi** (situazioni di comprovata necessità e per eventi gravi)

Il sussidio è erogato in presenza di documentate situazioni di necessità, determinate da gravi eventi, le cui spese incidono in maniera significativa sul bilancio familiare del dipendente, entro l'importo massimo di € 2.800,00 e previa valutazione del Direttore Centrale Risorse Umane.

Inoltre, ai fini del sussidio, possono essere presentate, debitamente documentate, le spese sostenute per l'acquisto/uso di strumenti compensativi e di sussidi tecnici/informatici necessari o che favoriscano l'apprendimento di soggetti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, ivi comprese le spese sostenute per percorsi riabilitativi.

I dipendenti richiedenti devono presentare idonea dichiarazione che per la spesa presentata non vi sia stato rimborso o detrazione. Diversamente, il contributo viene erogato per l'eventuale parte residua. Tale principio viene applicato, in generale, per tutte le spese per le quali specifiche leggi prevedono rimborsi o agevolazioni fiscali.

Fermo restando il limite reddituale di 50.000,00 euro, ai fini dell'individuazione del reddito disponibile utile alla concessione dei sussidi, è considerato il valore dell'ISEE ordinario, diminuito di eventuali ritenute, di natura ricorrente, operate sulla cedola mensile e conseguenti al rimborso di finanziamenti ricevuti a titolo di prestito o di pignoramenti.

Le somme trattenute a titolo di rimborso prestiti, tenuto conto che sono presumibilmente dovute ad una spesa che ha arricchito il patrimonio del dipendente, sono considerate nella misura del 25% degli importi trattenuti.

Nel caso di pignoramenti, invece, le somme trattenute vengono decurtate interamente dal reddito ISEE, in quanto si presume che rappresentino un'effettiva difficoltà economica.

Per le spese funerarie, la concessione del sussidio è subordinata al possesso di un reddito disponibile in misura inferiore a euro 32.000,00.

Sono escluse dalla concessione del sussidio le spese mediche in quanto le stesse sono comunque coperte dalla polizza sanitaria (base o integrata) e dall'assistenza sanitaria.

➤ **Assistenza sanitaria**

Il contributo dell'assistenza sanitaria è erogato per le prestazioni che non trovano copertura nella Polizza sanitaria dell'Istituto – Area ricovero ed extra ricovero.

Inoltre, il contributo è concesso:

- per i presidi medico-chirurgici di cui al D.M. 27 agosto 1999, n. 332, non rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, previa prescrizione medica specialistica, nel limite annuo di euro 1.500,00 e con una spesa minima sostenuta di euro 25,00;
- per le prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dal D.M. 22 luglio 1996, e successive modificazioni, erogate in istituti di cura pubblici, privati o accreditati con il Servizio sanitario nazionale, nonché presso liberi professionisti, con una spesa minima sostenuta di euro 25,00 per singola prestazione.

Sono invece esclusi dal contributo:

- l'importo relativo alla franchigia per le prestazioni coperte dalla predetta Polizza sanitaria;
- spese connesse agli infortuni sul lavoro;
- le spese che siano state oggetto di richiesta di rimborso ad altra polizza assicurativa sanitaria o di altra natura di cui il dipendente sia titolare e/o beneficiario;
- le prestazioni odontoiatriche e quelle di natura estetica, di qualunque natura e presso qualunque struttura effettuate.

Le richieste, inoltrate attraverso la specifica procedura informatizzata, sono esaminate dalla Commissione BSA nominata con determinazione del Direttore Generale dell'Istituto ed evase in un'unica soluzione.

Il limite del contributo è fissato in complessivi euro 1.500,00 ed è aumentato a euro 3.000,00 nel caso in cui il dipendente, ovvero il coniuge fiscalmente a carico, nonché i figli, anch'essi fiscalmente a carico, siano riconosciuti portatori di invalidità civile pari al 100% e siano destinatari dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, con esclusivo riferimento alle prestazioni sanitarie correlate alla patologia che ha determinato il riconoscimento dell'invalidità.

Fermi restando i predetti limiti massimi, annui e per nucleo familiare, il contributo è calcolato applicando alla spesa ammessa al contributo la percentuale corrispondente al valore dell'ISEE presentato, come indicato nella tabella sottostante.

ISEE fino a 35.000 euro	80% di importo spettante
ISEE superiore a 35.000 euro e fino a 40.000 euro	70% di importo spettante
ISEE superiore a 40.000 euro e fino a 50.000 euro	55% di importo spettante
ISEE superiore a 50.000 euro e fino a 60.000 euro	40% di importo spettante
ISEE superiore a 60.000 o mancata presentazione	30% di importo spettante

Tali percentuali sono da intendersi quali misure massime in relazione alle disponibilità effettive delle risorse stanziare per ciascun beneficio.

Infatti, come accennato in premessa, in caso di superamento del relativo appostamento, gli importi spettanti sono riproporzionati per ricondurne la spesa entro il medesimo appostamento.

Roma, 22 gennaio 2026

Oggetto: dichiarazione di firma del verbale 22 gennaio 2026. Benefici di natura assistenziale e sociale per l'anno 2025 a favore del personale dell' Istituto disciplinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca.

La sottoscritta Donatella Sacco rappresentante del sindacato FGU – Dipartimento Ricerca sezione ANPRI dichiara di non voler sottoscrivere il verbale in oggetto con nota a verbale.

firma





Roma, 22 Gennaio 2026

Dichiarazione a Verbale

La sottoscritta Donatella Sacco,
responsabile Inail della O.S. FGU – Dipartimento Ricerca sezione ANPRI

ritiene non opportuno firmare il verbale BSA 2025 perché le rimodulazioni ISEE proposte favoriscono maggiormente le fasce stipendiali più abbienti